

*Il Miur dimentica di classificare l'insegnamento nei licei musicali, rischio disparità di trattamento*

# Precari alla roulette dei punteggi

## Nuovo caso per l'aggiornamento delle graduatorie

DI CARLO FORTE

**M**onta la protesta dei docenti precari di musica che hanno prestato servizio nei licei musicali. Il decreto che regola l'aggiornamento delle graduatorie di istituto, infatti, non spiega come far valere il punteggio di servizio maturato insegnando in queste scuole. E quindi il rischio è quello di ingenerare interpretazioni non univoche e disparità di trattamento. Il pomo della discordia è costituito dall'articolo 5, comma 8, del decreto 22 maggio 2014. Il dispositivo prevede che, ai fini dell'accesso all'insegnamento nei licei musicali, gli aspiranti saranno graduati per automatica trasposizione del miglior punteggio e fascia con cui figurano in una delle graduatorie di A031, A032 e A077 (educazione musicale nelle secondarie di II e I grado, strumento musicale nelle secondarie di I grado).

**Il regolamento, dunque, non indica in quale classe di concorso il docente interessato possa far valere il punteggio di servizio maturato nei licei musicali. Di qui il ri-**

schio di interpretazioni difformi. Un aiuto potrebbe venire utilizzando le disposizioni ministeriali sulle graduatorie a esaurimento. Vale a dire, applicando quella che i giuristi chiamano interpretazione in via analogica. Nel caso specifico sarebbe ipotizzabile l'applicazione dell'articolo 2, comma 9, del decreto 235 del 1° aprile scorso, il quale dispone che: «Il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati».

Ma anche questa soluzione, sebbene giuridicamente plausibile, presenta diversi punti deboli. Il primo è che, trattandosi di una norma speciale, per sua natura, è insuscettibile di interpretazione analogica. E su questo non c'è da discutere perché lo dice anche la Cassazione (n. 14812 del 5 luglio 2011 e n. 5394 del 2010). Il secondo è che anche questa soluzione creerebbe disparità di trattamento, se il criterio venisse applicato alla lettera.

**Ciò è dovuto al fatto che i docenti che hanno interesse a far valere il punteggio**

sulla classe A077 (strumento musicale) in quanto tratti da tale graduatoria, vanterebbero anche il punteggio artistico (non previsto per le altre classi di concorso). E questo li avvantaggerebbe notevolmente rispetto alle classi A031 e A032, per le quali tale punteggio non è previsto.

In più, bisogna anche considerare che, per A077, il punteggio di servizio vale 18 punti per anno, mentre in A031 e A032, l'anno viene valutato 12 punti. Per evitare problemi, dunque, sarebbe necessario introdurre ulteriori disposizioni, che andassero nel senso della rideterminazione del punteggio di servizio (come già avviene per il sostegno) in uno all'azzeramento del punteggio artistico. Resta il fatto, però, che il mancato recepimento nel decreto sulle graduatorie di istituto del criterio previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto sulle graduatorie a esaurimento potrebbe non essere una svista.

**Inoltre, bisogna considerare che ci sono insegnamenti, come per esempio basso tuba o canto, che, pur necessitando della previa va-**

lutazione dei titoli artistici ai fini dell'accesso all'insegnamento nei licei musicali, non consentono il versamento del punteggio artistico nella classe A031 o A032. Perché nelle scuole secondarie tali insegnamenti non sono previsti, mancando le classi di concorso specifiche.

Infine, bisogna considerare anche il fatto che, in prima battuta, taluni licei musicali non hanno tratto i docenti dalle graduatorie di A031 e A032 e A077, preferendo la costituzione di graduatorie ad hoc, salvo uniformarsi l'anno successivo.

**I docenti interessati, dunque, si trovano nella impossibilità di far valere il punteggio di servizio in qualsivoglia classe di concorso. La questione, dunque, necessiterebbe di un intervento interpretativo da parte dell'amministrazione centrale, anche per evitare l'ennesimo contenzioso seriale. Specie se si considera che la materia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. E quindi gli eventuali ricorrenti avrebbero ben 10 anni di tempo per far valere le proprie ragioni.**

—© Riproduzione riservata—

